



Audizione del Presidente

11 Novembre 2020

Camera Dei Deputati

**Lavoro e previdenza
nel settore dello spettacolo**

Premessa

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel ringraziare il Presidente della Commissione Serracchiani, per l'invito ricevuto, è onorato di poter offrire il proprio contributo nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, finalizzata ad analizzare le condizioni di lavoro e di tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori dello spettacolo e di delineare eventuali interventi di miglioramento del welfare del settore.

Nell'ambito della presente relazione, con riserva di poter fornire ogni ulteriore approfondimento utile ai lavori, saranno preliminarmente forniti alcuni dati sulla dimensione dell'industria creativa e della cultura, nonché informazioni specifiche sull'assetto dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.

Ci è sembrato importante evidenziare inoltre la situazione patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.), che costituisce una delle gestioni previdenziali speciali gestite dall'INPS e, in passato, dal disciolto Ente di Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). Ciò soprattutto allo scopo di porre in risalto l'importante avanzo patrimoniale che nel corso degli anni si è generato per effetto della modulazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche non in linea con le peculiarità e le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro artistiche a tempo determinato.

Di seguito, anche allo scopo di fornire un contributo per l'eventuale predisposizione di misure di legge volte a migliorare il quadro complessivo delle condizioni di welfare dei lavoratori dello spettacolo, sono stati sviluppati possibili percorsi di adeguamento della disciplina previdenziale e assistenziale.

1. I dati del settore dello spettacolo.

Sulla base dei dati Infocamere e Fondazione Symbola,¹ nel 2018 il valore aggiunto dell'industria della cultura e dello spettacolo nel suo complesso è stato pari a 59,9 miliardi di euro, pari al 3,9% della ricchezza nazionale, con circa 960.000 occupati.

Se si considera anche il valore aggiunto di quelle attività a contenuto artistico, creativo e culturale che si sviluppano al di fuori della filiera dell'industria creativa e dello spettacolo, ossia in progetti di natura strettamente commerciale (attività cd. *creative driven*), il valore aggiunto del settore e la dimensione degli occupati crescono in misura sensibile, anche se la loro stima risulta piuttosto variabile a seconda della metodologia utilizzata.

La tabella 1 illustra il valore aggiunto e il numero degli occupati dei diversi settori in cui è possibile articolare l'industria culturale e creativa italiana, senza tenere conto delle attività cd. *creative driven*.

Tab. 1 – il sistema produttivo culturale e creativo del Paese (anno 2018)

¹ Io sono cultura – 2019, "L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi", Quaderni di Symbola.

Settore	Valore aggiunto (mln. €)	Occupati (unità)
Spettacolo dal vivo (cd. <i>performing arts</i>)	8.211	144.800
Cinema, radio, tv	7.452	56.500
Musica	319	5.900
Editoria e stampa	13.740	257.300
Architettura e design	8.861	157.100
Patrimonio storico e artistico	2.858	51.000
Comunicazione	4.923	109.600
Videogiochi e software	13.600	177.600
TOTALI	59.964	959.800

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2019.

Questi dati consentono di cogliere la rilevanza dell'industria creativa e dello spettacolo nell'economia nazionale ed il contributo che la stessa reca allo sviluppo della ricchezza nazionale e dell'occupazione. Se concentriamo l'attenzione sui primi tre settori della tabella 1, individuiamo la dimensione dell'industria dello spettacolo in senso e possiamo utilizzare i dati INPS per cogliere gli aspetti peculiari del lavoro nello spettacolo.

In particolare, i lavoratori a tempo indeterminato rappresentano poco meno del 30% del totale degli assicurati, quelli a tempo determinato il 50%, il restante 20% opera con rapporti di lavoro autonomo. La tabella 2 mostra, con riferimento al 2019, la composizione dei lavoratori del settore per attività professionale, con evidenza della retribuzione media annua e della durata media dei rapporti di lavoro.

Tab. 2 – Assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per categoria professionale, retribuzione e durata dei rapporti di lavoro (anno 2019)

Attività professionale	Lavoratori	Retribuzione media annua (€)	Giorni di lavoro nell'anno
Attori	83.390	2.818	15
Impiegati	36.029	27.092	226
Direttori, maestri di orchestra, concertisti e orchestrali	32.033	23.236	113
Operatori e maestranze	27.272	18.907	219
Conduttori e animatori	22.249	6.090	55
Ballo figurazione e moda	15.522	3.150	41
Tecnici	14.584	13.015	120
Canto	9.351	11.847	64
Produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo	8.995	17.151	129
Registi e sceneggiatori	7.675	27.473	133
Scenografi, arredatori e costumisti	4.291	16.383	106
Truccatori e parrucchieri	2.301	10.373	69
Amministratori	1.668	17.247	181
Direttori di scena e di doppiaggio	647	22.609	126
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali	1.697	5.267	32
Dipendenti da imprese di noleggio films	399	30.589	248
Dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, scuderie e scommesse	22.996	14.841	191
Lavoratori degli impianti e circoli sportivi	36.713	12.516	190
Totale generale	327.812	10.664	100

Fonte: INPS, gestione speciale Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.).

I dati medi sono ovviamente condizionati dalla presenza di un numero rilevante di assicurati per i quali le prestazioni professionali nel settore dello spettacolo non costituiscono la principale attività lavorativa. Si tratta generalmente di assicurati che svolgono nel corso dell'anno non più di 8-10 prestazioni lavorative giornaliere, molto spesso nella veste di comparse in format cinematografici o televisivi ovvero che integrano brevi prestazioni professionali nell'ambito di attività a contenuto amatoriale, in particolare con riguardo alle attività di natura teatrale.

In ogni caso, anche tenendo in considerazione che i dati medi sono condizionati dal fenomeno degli "occasionalisti" o dei "non professionisti", risulta comunque evidente come la durata media delle prestazioni lavorative nel corso dell'anno sia particolarmente ridotta (100 giornate nell'anno). Se poi si concentra l'attenzione verso le figure professionali riconducibili agli attori - il gruppo di assicurati più numeroso (83.390 unità) - la durata media delle prestazioni lavorative assicurate è pari a 15 giornate. Fra gli orchestrali (32.033 unità) la durata media delle prestazioni lavorative nel 2019 è pari a 113 giornate.

Pertanto, la principale caratteristica che contraddistingue l'assetto delle prestazioni del settore è la **ridotta durata media delle giornate di lavoro** nell'arco del periodo che abbiamo assunto a riferimento (anno civile), durata che, come vedremo, risulta fortemente condizionata dal vigente assetto dell'assicurazione obbligatoria che, per i molti lavoratori dello spettacolo dal vivo, prevede l'obbligo assicurativo esclusivamente per le giornate di svolgimento della prestazione stessa.

2. I tratti distintivi dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo.

L'assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel settore dello spettacolo si caratterizza per peculiari elementi distintivi che, in sintesi, si riportano di seguito:

- a) l'obbligo assicurativo deriva dallo svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Detto elenco è tassativo ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 15 marzo 2005. Pertanto, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) verso il F.p.l.s. assume rilievo unicamente la natura della prestazione effettivamente svolta dal lavoratore, a prescindere da ogni altro tratto distintivo del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, settore di attività, etc.);
- b) è irrilevante la natura del rapporto di lavoro ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo e la tipologia di contratto di lavoro (contratto di lavoro intermittente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo occasionale, etc.). Il lavoratore dello spettacolo è assicurato al F.p.l.s. a prescindere dalla forma in cui si estrinseca lo svolgimento e la contrattualizzazione di detto rapporto, sia essa annoverabile nell'ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di

lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di partita iva. Per committente, si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato nel settore in esame. In specifici casi, quando il Legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell'obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. E' il caso, a titolo esemplificativo degli "impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco", per i quali l'obbligo di iscrizione insorge solo qualora sussista un rapporto di lavoro dipendente;

- c) l'obbligo contributivo e gli adempimenti informativi (denuncia contributiva) sono in capo al datore di lavoro o committente anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore (cfr. D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, artt. 4, comma 1; 5, comma 1; 6 comma 1 e 9, comma 1);
- d) il lavoratore autonomo dello spettacolo è per previsione legislativa e prassi costante considerato alla stregua del lavoratore subordinato. In particolare si applicano, ai fini della determinazione degli elementi di retribuzione imponibile, anche ai rapporti di lavoro autonomo le regole stabilite per il reddito da lavoro dipendente evidentemente con riguardo alle tipologie di emolumenti riferibili a detta categoria di lavoratori (cfr. art. 4, comma 4 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e art. 2 del D.P.R. n. 1420/1971 che rimandano, rispettivamente, al D.Lgt. n. 692/1945 e all'art. 12, L. n. 153/1969);
- e) la contribuzione previdenziale ordinaria, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, è pari al 33% della retribuzione lorda (o compenso), di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore. In particolare, il contributo base (33% ovvero il 35,70% per ballerini e tersicorei, nonché coreografi e assistenti coreografi) è calcolato sulla retribuzione giornaliera sulla base, ed entro i limiti, di appositi massimali variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore;
- f) ogni prestazione resa dal lavoratore autonomo nell'arco della giornata lavorativa è equiparata ad una prestazione giornaliera, con applicazione, pertanto, delle norme in materia di retribuzione minima legale;
- g) per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tabelle retributive convenzionali. Allo stato ne sussistono per gli interpreti musicali in sala di incisione, attraverso un meccanismo che tiene in considerazione l'andamento delle vendite dei supporti fonografici incisi (cfr., da ultimo, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2010 e circolare Enpals n. 13/2010).

Sotto il profilo delle prestazioni, il decreto legislativo n. 182/1997, emanato, sulla base dei principi di cui alla legge delega n. 335/1995 – con l'obiettivo di armonizzare le prestazioni previdenziali delle figure professionali soggette ad assicurazione IVS ex Enpals con quelle relative agli assicurati AGO – ha inasprito i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di prestazione lavorativa. Ai soli fini del diritto alla prestazione pensionistica, il requisito di un'annualità assicurativa viene conseguito, a seconda della tipologia di figura professionale e della durata (tempo determinato o tempo indeterminato) del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate lavorative. Il d.lgs. n. 182/1997 (cfr. art. 2, commi 1 e 2) ha previsto la suddivisione dei lavoratori nei seguenti raggruppamenti, differenziando, al contempo, il predetto requisito, a seconda che i lavoratori:

- a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a **120 contributi giornalieri**;
- b) prestino a tempo determinato attività non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento B). Si tratta, in particolare, di quei lavoratori che si inseriscono in un contesto aziendale che opera in materia di arte/cultura/spettacolo ma la cui prestazione non è direttamente coinvolta nella realizzazione dello spettacolo (es. maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, impiegati amministrativi e tecnici delle imprese televisive, impiegati dipendenti dalle case da gioco, etc.). Per essi il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a **260 contributi giornalieri**;
- c) prestino attività a tempo indeterminato (qualsiasi figura professionale) (raggruppamento C). Per tali lavoratori il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a **312 contributi giornalieri**.

Quanto poi alla individuazione puntuale delle figure professionali da includere in ciascuno dei tre raggruppamenti, va precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'adeguamento della platea dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947,² con il decreto 15 marzo 2005, ha, altresì, integrato e ridefinito la composizione dei tre raggruppamenti. Naturalmente, qualora le predette figure professionali di cui ai gruppi A e B siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non sussistendo le predette esigenze di garantire una tutela differenziata, il requisito dell'annualità di contribuzione si considera soddisfatto con 312 contributi giornalieri al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Infatti, in tale evenienza i lavoratori sono da annoverare nel raggruppamento C, che, come evidenziato innanzi, comprende, più in generale, tutti i soggetti che svolgono con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nell'art. 3 del medesimo D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

Allo scopo di fornire il quadro riepilogativo delle tutele previdenziali e assistenziali nel settore dello spettacolo, la tabella 3 riporta, per le imprese del settore terziario, la

² L'art. 3, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, come modificato dall'art. 43, L. n. 289/2002, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire, la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

misura dei relativi oneri contributivi, distinta sulla base della natura del rapporto di lavoro.

Tab. 3 – Tutele previdenziali e misura degli oneri contributivi nello spettacolo (anno 2019)

Tutela previdenziale	Dip.te tempo indeterminato (%)	Dip.te tempo determinato (%)	Lavoratore autonomo (%)
Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)	33,00	33,00	33,00
Assegni familiari	0,68*	0,68*	---
Maternità	0,46	0,46	0,00**
Malattia	2,22	2,22	1,28***
Fondo garanzia TFR	0,20	0,20	---
Naspi contributo base	1,31	1,31	---
Naspi contributo integrativo	0,30	0,30	---
Naspi contributo addizionale	---	1,40****	---
Fondo int.vo di solidarietà (< 5 dip.ti)	0,45	0,45	---
TOTALE	38,62	40,02	34,28
- di cui a carico del datore di lavoro	29,28	30,68	25,09
- di cui a carico del lavoratore	9,34	9,34	9,19

* L'aliquota del 2,48% con l'esonero di cui alle leggi n. 388/2000 (0,80%) e n. 266/2005 (1%) si riduce allo 0,68% (2,48-1,80=0,68).

** Con l'esonero di cui alle leggi n. 388/2000 (0,40% non essendo prevista la contribuzione ex CUA) e n. 266/2005 (1%), l'aliquota della maternità pari allo 0,46% si azzerà (0,46-0,46=0) e l'aliquota della malattia 2,22% si riduce all'1,28% (2,22-0,94=1,28).

**** Il contributo addizionale non è dovuto nel caso di rapporto di lavoro inerente lo svolgimento di attività stagionali aventi i requisiti di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

3. La situazione patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).

Nel 1997, sulla scia della riforma di armonizzazione della disciplina previdenziale e di introduzione del cd. metodo di calcolo contributivo, nel F.p.l.s sono stati introdotti requisiti per il diritto alla pensione che si sono rivelati non particolarmente adeguati all'assetto dei rapporti di lavoro e delle prestazioni del settore. Questa circostanza risulta oggettivamente documentata dall'analisi dei dati di bilancio della gestione speciale del F.p.l.s..

In particolare, la tabella 4 mostra, per gli anni dal 2015 al 2019, i parametri indicativi che denotano la sproporzione fra prestazioni ed entrate.

Tab. 4 – Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La situazione patrimoniale (dati in milioni di euro)

Anno	Contributi	Altri ricavi	Prestazioni	Svalutazioni e altre uscite	Risultato di esercizio	Avanzo patrimoniale (al 31.12)
2015	1.267,09	48,00	-866,54	-321,59	126,96	4.071,10
2016	1.146,81	264,81	-875,60	-48,12	487,90	4.559,00
2017	1.212,59	34,91	-882,65	-97,91	266,94	4.825,95
2018	1.180,23	29,74	-899,86	-43,96	266,15	5.092,11
2019	1.314,96	27,44	-936,14	-102,49	303,77	5.395,88

Fonte: INPS, rendiconti generali.

Nel quinquennio 2015-2019 – ma analoghe conclusioni valgono anche per gli anni pregressi – il risultato di esercizio (differenza fra entrate e uscite) risulta sempre positivo e in media rappresenta poco più del **23% delle entrate contributive**. Si tratta di un andamento che è tipico delle gestioni previdenziali di nuova istituzione (v. Gestione separata istituita con la legge n. 335/1995), legato alla circostanza che, anche nei sistemi previdenziali a ripartizione, sino a quando le prime coorti di assicurati non maturano i requisiti per il diritto alle prestazioni, si genera costantemente un differenza positiva fra entrate e uscite, la cui misura tende a ridursi con il passare degli anni, fino al conseguimento di una situazione di equilibrio (cd. maturità della gestione previdenziale). Stiamo tuttavia parlando di una circostanza che non attiene al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che è una gestione previdenziale istituita nel 1947, quindi una gestione previdenziale che ha già conseguito da tempo le condizioni economico-finanziarie di maturità, ovvero il decorso del periodo minimo per la maturazione del diritto alle prestazioni da parte di una o due coorti di assicurati.

Si noti come le richiamate condizioni di inadeguatezza dei requisiti pensionistici stanno portando la gestione previdenziale ad accumulare avanzi patrimoniali decisamente significativi rispetto alle entrate contributive: al 31 dicembre 2019, **l'avanzo patrimoniale, pari a 5,4 miliardi di euro**, rappresenta 4 volte le entrate contributive del 2019.

Ovviamente, nel sistema di contabilità nazionale, l'avanzo patrimoniale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo contribuisce a finanziare le gestioni previdenziali di altri comparti produttivi che presentano condizioni di disavanzo.

In termini macroeconomici, in meno di due decenni è come se fossero state drenate dal settore dello spettacolo, per spostarle verso altri comparti economici, risorse finanziarie per oltre 5,4 miliardi di euro. Si pensi che nel biennio 2016-2017 la differenza fra entrate e uscite del F.p.l.s. (754 mln. €) - è stata **superiore agli stanziamenti del FUS** - Fondo unico dello spettacolo (680 mln. €), che, come è noto, costituisce la principale fonte di finanziamento pubblico del settore.

Dall'analisi degli effetti dell'attuale regime delle prestazioni previdenziali nello spettacolo, si rileva l'esigenza di individuare prospettive di riforma della disciplina volte a conseguire migliori condizioni di equità sociale per i lavoratori del settore.

4.1 Prospettive di adeguamento delle tutele: i trattamenti pensionistici.

Come abbiamo avuto modo di rilevare dai dati in possesso dell'Istituto, la durata media della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo è molto contenuta. Si tratta in effetti di una caratteristica che contraddistingue la prestazione artistica: si pensi all'esibizione di pochi minuti resa, in virtù di un contratto di ingaggio in cui si conviene la corresponsione di un prefissato compenso, da un cantante, da un corista oppure da un concertista in una rappresentazione spettacolare. Detta prestazione, anche se di brevissima durata, è considerata una prestazione giornaliera ai fini contributivi e assicurativi. In realtà, come è noto, la prestazione artistica, ancorché resa in un breve intervallo di tempo, richiede tempi di formazione e preparazione che,

in genere, sono più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione ovvero alla successione di analoghe prestazioni (es., il medesimo spettacolo teatrale svolto nell'arco di una stagione artistica).

Affinché alla predetta prestazione, che presuppone un'imprescindibile e articolata attività di preparazione, ancorché intervallata a periodi di inattività lavorativa, possa essere riconosciuto un effettivo valore ai fini assicurativi, sarebbe utile prevedere l'introduzione di uno strumento che conferisca maggiore peso alle giornate di effettiva prestazione lavorativa rese da detti soggetti. A tal fine, tenuto conto dell'assetto ordinamentale del settore dello spettacolo in materia previdenziale, potrebbe essere introdotto, unicamente ai fini della maturazione del trattamento pensionistico per i lavoratori (artisti e tecnici) di cui al primo raggruppamento (A) ex art. 2, d.lgs. n. 182/1997 (come individuati dal decreto ministeriale 15 marzo 2005), un coefficiente, da sommare ad ogni giornata di prestazione lavorativa volto a valorizzare i periodi di formazione e preparazione dello spettacolo. Detto coefficiente potrebbe essere fissato in misura tale da consentire ai professionisti del settore, che in prima approssimazione possiamo individuare nei soggetti che lavorano almeno 40-60 giornate l'anno nell'arco dell'intera carriera lavorativa, quantomeno il conseguimento dei requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico (20 anni di anzianità assicurativa).

Come innanzi precisato, è da ricondurre all'attività di cui al primo raggruppamento quella "direttamente connessa con la produzione di spettacolo" prestata in forza di un rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato ovvero subordinato a tempo determinato. Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, detta misura andrebbe coordinata con le previsioni del D.Lgs. n. 182/1997 che hanno introdotto strumenti che consentono di attribuire, sulla base della retribuzione giornaliera percepita e di altri parametri, l'accredito di un numero aggiuntivo di giorni di contribuzione, con un massimo di otto nell'anno, fino al raggiungimento di 312 giornate annue.

Inoltre, per gli iscritti al F.I.p.s. (a prescindere dall'anzianità contributiva al 31.12.1995), il requisito di contribuzione prescritto ai fini del diritto al conseguimento delle prestazioni di vecchiaia ed anticipata deve essere maturato previo raggiungimento di 20 anni di versamenti ovvero della maggiore anzianità contributiva prevista, nel caso della pensione anticipata; tale contribuzione, a norma dell'articolo 4, comma 7, del citato D.lgs. n. 182/1997, deve riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo.

Ne discende che dal computo della contribuzione necessaria per la maturazione del diritto a pensione resta esclusa, oltretutto, la contribuzione volontaria, la quale, in tali casi, concorre alla determinazione della sola misura del trattamento previdenziale.

Orbene, quantomeno ai fini del perfezionamento del requisito di contribuzione richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia, detta condizione può essere adeguata allo scopo di considerare il computo, a tal fine, anche della contribuzione volontaria.

Sempre allo scopo di favorire l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico da parte dei lavoratori del settore che per oggettive condizioni legate alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non riescono a conseguire neppure l'anzianità assicurativa minima, una prospettiva di riforma può essere più immediatamente individuata nella riduzione del requisito minimo di giornate lavorative nell'anno. Al riguardo, come già precisato, per i lavoratori a tempo determinato (subordinati o autonomi) che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento A), detto requisito, per effetto delle riforme attuate nel 1997, è stato aumentato da 60 a 120 giornate. Una misura sicuramente utile a favorire il ripristino di condizioni di maggior equità può ravvisarsi nella riduzione dell'attuale requisito da 120 a 80-90 giornate, intervento che potrebbe favorire anche il recupero di quei fenomeni di lavoro nero alimentati dalla reciproca convenienza delle parti (datore di lavoro e lavoratore) e fondati sulla convinzione che, per le attuali regole, l'assicurazione pensionistica obbligatoria non produca alcun ritorno in termini di prestazioni, limitandosi a costituire esclusivamente un onere finanziario.

4.2 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'assicurazione economica di malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo, senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione (cfr. art. 2, d.lgs. C.P.S. n. 708/1947), il diritto all'indennità economica di malattia è subordinato al requisito di 100 contributi giornalieri al F.p.i.s. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

Va precisato che, a fronte del suddetto requisito contributivo, è prevista per i lavoratori dello spettacolo una tutela di maggior favore con riguardo sia alle percentuali da applicare ai fini del calcolo dell'indennità economica,³ sia al riconoscimento del diritto anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro di durata limitata, di natura subordinata o autonoma (art. 5, comma 7, sec. periodo del citato d.l. n. 463/1983 convertito in L. 638/1983).

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa l'indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni (circ. 160/1983).

L'ipotesi di omogeneizzazione con le regole generali del lavoro a tempo determinato, seppure auspicabile in astratto, produrrebbe paradossalmente effetti negativi sul livello di tutele della categoria. Infatti, soprattutto la possibilità di fruire di indennità di malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è una tutela specifica e approntata proprio per le peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di durata molto breve.

³ Circolare n. 134363 A.G.O./119/1980.

Nell'ottica di ricercare percorsi di adeguamento della tutela di malattia che assumano in considerazione le specificità delle prestazioni lavorative artistiche, occorrerebbe ridurre il requisito minimo di accesso alla prestazione (100 giornate lavorative al F.p.l.s. dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso).

Inoltre, si potrebbe valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'art. 6, co. 15, d.l. n. 536/1987, convertito in legge n. 48/1988. Infatti, ai sensi della citata disposizione, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero autonomo, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera allo stato pari ad euro 67,14. Detta regola determina, proprio in relazione ai soggetti con rapporto di lavoro saltuario e discontinuo, livelli di prestazione che risultano decisamente non adeguati anche assumendo a riferimento i compensi giornalieri medi del settore.

4.3 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'assicurazione di maternità.

Per quanto attiene la tutela della maternità/paternità, le lavoratrici ed i lavoratori dello spettacolo, iscritti al F.p.l.s., godono della medesima tutela riservata alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori contenuta nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità) e, per quanto attiene all'indennità loro riconosciuta, si applicano i criteri generali di cui all'art. 23 del menzionato T.U..

Anche in questo caso il diritto alle predette tutele opera a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (v. art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, nonché d.m. 15 marzo 2005, circolari Enpals nn. 7 e 8/2006, circolari Inps nn. 154/2014 e 124/2017) ed i connessi obblighi contributivi sono posti a carico del datore di lavoro a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma).⁴

Anche per le prestazioni in tema di maternità, può essere utile valutare l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento di cui all'art. 6, co. 15, d.l. n. 536/1987, conv. in legge n. 48/1988, prevista per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato e di lavoro autonomo (allo stato, euro 67,14), così da accrescere la misura della prestazione quantomeno assumendo a riferimento la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore per le prestazioni rese.

4.4 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'assicurazione contro la disoccupazione (N.A.S.p.I.).

⁴ Fa eccezione a tale regola l'appartenenza dell'assicurato ad una particolare figura professionale, quella del "lavoratore autonomo esercente attività musicali" di cui al n. 23-bis ex art. 3, co. 1, d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100). Per tali soggetti, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell'attività che si connota per l'ampia autonomia di organizzazione dell'attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto la sola tutela assicurativa ai fini IVS.

Per analizzare l'adeguatezza del vigente quadro normativo in materia di disoccupazione rispetto alle richiamate condizioni di lavoro nel settore dello spettacolo, appare necessario richiamare il presupposto che, sul piano generale, l'indennità Naspi spetta a chi ha involontariamente perso il proprio lavoro. Proprio per questo la tutela contro la disoccupazione non è prevista nei rapporti di lavoro autonomo nei quali tipicamente le parti definiscono la prestazione da svolgere ovvero il risultato atteso, senza alcun vincolo di subordinazione, neppure riconducibili ai rapporti parasubordinati. Per cui, le attuali norme – come del resto anche quelle degli altri paesi UE - non contemplano l'assicurazione di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro autonomo, rapporto che si conclude per lo svolgimento della prestazione lavorativa ovvero il conseguimento del risultato, così come pattuiti fra committente e lavoratore.

Ciò premesso, la prestazione Naspi spetta con il requisito minimo di 13 settimane lavorative nei quattro anni precedenti l'evento, requisito che, non risulta oggettivamente penalizzante anche per quelle prestazioni lavorative caratterizzate da saltuarietà e un periodo assicurativo ridotto, come accade nel settore dello spettacolo. Difatti, malgrado la ridotta durata media delle prestazioni nello spettacolo, v'è da considerare che in caso di prestazione lavorativa svolta per un numero di giorni che non si estende all'intera settimana, la copertura settimanale viene comunque assicurata laddove il compenso lordo percepito nella settimana stessa risulti almeno pari al minimo retributivo di legge (allo stato ca. 300 € settimanali).

La sua misura è pari al 75% della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni, con un tetto prefissato (ca. 1.300 euro). Essa viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane lavorative, sempre facendo riferimento agli ultimi quattro anni precedenti l'evento.

Il profilo che tuttavia ci sembra particolarmente congeniale alle peculiarità di lavoro nello spettacolo è la forte flessibilità in termini di cumulabilità con prestazioni lavorative di ridotto contenuto economico. La prestazione Naspi è difatti cumulabile:

- a) con rapporti di lavoro subordinato che prevedono una retribuzione complessiva inferiore a 8.000 euro, con trattenuta sulla prestazione Naspi pari all'80% della misura della retribuzione;
- b) con rapporti di lavoro autonomo che prevedono un compenso complessivo inferiore a 4.800 euro, con trattenuta sulla prestazione Naspi pari all'80% della misura del compenso.

Inoltre, nel caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, l'erogazione della prestazione Naspi viene sospesa per riprendere laddove la disoccupazione involontaria di verifici nuovamente dopo la cessazione del nuovo rapporto di lavoro.

Si tratta in altri termini, di condizioni di flessibilità che appaiono appropriate nell'ambito di settori caratterizzati, come quello dello spettacolo, da condizioni di discontinuità e, talora, episodicità, delle prestazioni lavorative. Per cui, la normativa in materia di disoccupazione, così come rivista con il decreto legislativo n. 22 del 2015, sembra già in grado cogliere per i lavoratori subordinati le specificità e le esigenze del lavoro nel settore dello spettacolo.

Diverse considerazioni valgono per coloro che svolgono nel settore dello spettacolo prestazioni coordinate e continuative,⁵ atteso che ai medesimi nel caso di perdita involontaria della propria occupazione non spetta la tutela economica di disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL (assicurazione introdotta di recente per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata). Pertanto, potrebbe essere utile prevedere un intervento normativo in materia volto ad estendere ai collaboratori dello spettacolo specifiche forme di tutela contro la disoccupazione involontaria, anche in considerazione delle peculiarità del settore, con il suo frequente ricorrere di rapporti di lavoro saltuari e di breve durata. Parimenti dicasi per l'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare, anch'essi da estendere ai collaboratori del settore dello spettacolo.

4.5 Prospettive di adeguamento delle tutele: l'ampliamento delle figure professionali assicurate al F.p.l.s.

L'art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, come modificato dall'art. 43, legge n. 289/2002, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al F.p.l.s. o di ridefinire, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 182/1997, la distinzione in tre gruppi delle categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La predetta regolamentazione viene adottata su proposta delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore.

Si tratta di previsioni dettate dall'esigenza di adeguare tempo per tempo la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento sul mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative.

L'ultimo adeguamento delle figure professionali è stato effettuato nel 2005 e, da allora, l'industria dello spettacolo si è popolata di numerose nuove figure professionali, le quali risultano oggi assicurate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995 o alle gestioni dei commercianti, a seconda della natura della configurazione dell'attività lavorativa. In taluni casi, si può trattare di redditi che allo stato possono risultare non assoggettati a contribuzione obbligatoria. Si pensi, ad esempio, all'attività di promozione di prodotti commerciali realizzata attraverso l'utilizzo di *social network* da parte di soggetti che godono di notorietà e/o alto potenziale relazionale (cd. *testimonial, influencer*).

Di seguito, si riportano alcune delle figure professionali che, anche allo scopo di favorire condizioni di tutela previdenziale maggiormente aderenti alle tipiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dello spettacolo, risulterebbe utile integrare nell'ambito della platea degli assicurati al F.p.l.s.:

⁵ Ci si riferisce alle collaborazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e d-bis), del d.lgs. 81/2015.

- autori e adattatori di testi, programmi e format teatrali, cinematografici e televisivi;
- programmisti e realizzatori registi;
- documentaristi;
- assistenti ai programmi e assistenti di studio;
- direttori artistici;
- produttori esecutivi di opere teatrali, cinematografiche e audiovisive;
- ecc..

Si richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che l'aumento della platea degli assicurati al F.p.l.s., nei limiti in cui comporti un incremento delle entrate contributive, determina effetti finanziari positivi per i conti pubblici, effetti che possono agevolare l'introduzione delle misure di adeguamento delle tutele previdenziali e assistenziali rivolte alla generalità dei lavoratori del settore ovvero ad una parte di essi, operazione che, come è noto, comporta invece un onere a carico della finanza pubblica.

4.6 Prospettive di adeguamento delle tutele: il Reddito di Progetto Culturale.

I lavoratori dello spettacolo impiegati in attività di contenuto artistico/culturale, in ragione delle specificità di svolgimento della prestazione lavorativa, hanno scarse possibilità di utilizzare i servizi pubblici e privati volti a favorire il matching fra domanda e offerta di lavoro, in particolare, quando si tratta di soggetti non caratterizzati da una particolare notorietà.

Ciò determina sovente l'abbandono del settore laddove nel corso di un ragionevole lasso di tempo non riescano ad integrare entrate economiche sufficienti a garantire quantomeno il finanziamento delle basilari esigenze di sostentamento ovvero la riconduzione delle proprie energie in ambiti produttivi che nella migliore delle ipotesi possono risultare contigui al settore dello spettacolo, ma la cui utilità è volta a garantire esclusivamente condizioni minime di indipendenza economica a detrimento del tempo disponibile per i propri progetti artistici.

Al fine di consentire lo sviluppo di progettualità di lavoro nel settore dello spettacolo, soprattutto a favore delle giovani generazioni, si richiama l'attenzione di codesta Commissione del Senato della Repubblica sulla possibilità di istituire una specifica forma di sostegno economico di durata limitata (1/2 anni) finalizzata a sostenere l'accesso agli specifici comparti del settore dello spettacolo, in modo che ogni soggetto possa dedicare le proprie energie alla formazione e alla sperimentazione di nuove idee potendo fruire di un sostegno economico mensile: "**Reddito di Progetto Culturale**".

L'erogazione delle predette somme sarebbe vincolata esclusivamente alla realizzazione di un progetto culturale attraverso il quale favorire la valorizzazione delle capacità professionali e la sperimentazione di nuove forme e percorsi di sviluppo della rappresentazione artistica, con il coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e il coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali.